

***Dipartimento Lavori Pubblici , Verde e Mobilità  
Direzione di Settore***

**PG. N. : 148167/2026**

**IL DIRETTORE**

**Premesso:**

- Che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, approvato dal Comune di Bologna con Delibera di Consiglio comunale P.G. n. 951109/2025, ha tra gli obiettivi strategici per il mandato la *“Rivoluzione ambientale e transizione ecologica”* , che si declina, tra gli altri, nell’obiettivo operativo *“Piani e progetti per la mobilità sostenibile”* , con il fine di individuare le strategie a favore della mobilità sostenibile che incrementino la sicurezza stradale, in particolare dell’utenza debole, attraverso azioni di riprogettazione e moderazione del traffico, per la diminuzione della conflittualità stradale e gli spostamenti sulle modalità a minor impatto ambientale (pedonale, ciclabile, mezzo pubblico, veicoli a zero emissioni) e riducano quelli con mezzi motorizzati privati;
- Che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato dalla Città Metropolitana di Bologna con Delibera di Consiglio metropolitano n. 54 del 27 novembre 2019, quale principale strumento di pianificazione in materia di mobilità sostenibile, ha, tra gli altri, l’obiettivo di promuovere interventi di sicurezza stradale e moderazione del traffico, per la protezione delle utenze deboli e della mobilità attiva, anche in ambito extraurbano;
- Che il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), adottato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 *“Nuovo codice della strada”* e approvato dal Comune di Bologna con Delibera di Consiglio comunale P.G. n. 540417/2019, quale strumento di pianificazione comunale per migliorare le condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, dà un approccio coordinato in grado di migliorare le attuali criticità per rendere Bologna la città delle opportunità, attraverso la capitalizzazione degli investimenti infrastrutturali fatti in questi anni, individuando tra gli obiettivi primari quello del *“miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti)”* ;
- Che l’art. 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 *“Nuovo codice della strada”* dispone, al comma 1, che *“la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”* , alle quali deve perciò conformarsi l’attività amministrativa di regolamentazione della circolazione stradale, compresa quella di competenza degli enti locali ai sensi dell’art. 7 del codice;
- Che l’art. 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 *“Nuovo codice della strada”* dispone, al comma 2, che *“le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare”*, guidando l’esercizio della discrezionalità amministrativa oggetto del presente atto e dei provvedimenti presupposti, in quanto tutti attuativi delle disposizioni del codice nonché delle previsioni dei piani previsti dal codice stesso (*“Piano nazionale per la sicurezza stradale”* ai sensi dell’art. 1 comma 3, e *“Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana”* ai sensi dell’art. 36);
- Che l’art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 *“Nuovo codice della strada”* dispone, al comma 1, che *“ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare...i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali...”*, e al comma 2, che *“entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi...”*;
- Che l’art. 135 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada”* dispone, al comma 14, che *“il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/a) indica l’inizio di un’area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. All’uscita viene posto il segnale di FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/b)”* .

**Visto:**

- Che in coerenza con gli obiettivi del PUMS e del PGTU, è stato approvato, con Determina Dirigenziale P.G. N. 472080/2023 del 11/07/2023, il progetto esecutivo denominato *“Attuazione PSSU punti neri: riqualificazione e interventi di segnaletica delle strade di proprietà dell’ente”* (cod. int. 6258) nell’ambito dell’Accordo Quadro

*“Riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali nei quartieri, attuazione PSSU interventi per il miglioramento della sicurezza stradale per gli anni 2021-2022 (rinnovo) - LOTTO 1” ;*

- Che nell'ambito del suddetto progetto è previsto, tra gli altri, un intervento di segnaletica diffusa finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, con particolare attenzione all'utenza vulnerabile e alla mobilità lenta, mediante la riduzione dei limiti di velocità massima consentita su diverse strade e tratti stradali della zona collinare extraurbana posta a sud della città, compresa tra il centro abitato del Comune di Bologna e il confine del territorio comunale, ricadente nei Quartieri Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena.

#### **Considerato:**

- Opportuno istituire una nuova zona a velocità limitata a 50 km/h nell'ambito della viabilità collinare extraurbana, in quanto le strade e i tratti di strada ivi compresi e oggetto del presente atto, in ragione della conformazione del territorio collinare, presentano spesso un tracciato particolarmente tortuoso con curve strette, tornanti e frequenti variazioni di pendenza, tali da limitare la distanza di visuale libera e da rendere le velocità massime attualmente consentite ai sensi del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 *“Nuovo codice della strada”*, troppo elevate, nonché pericolose e incompatibili con adeguati margini di sicurezza;

- Opportuno ridurre ulteriormente il limite massimo di velocità consentita a 30 km/h su alcuni tratti stradali della zona in oggetto, in corrispondenza di punti critici quali poli attrattori di flussi di mobilità dolce e accessi a sentieri collinari che determinano frequenti transiti di pedoni in carreggiata, tenuto conto anche della ridotta larghezza delle strade, spesso prive di banchine o marciapiedi, nonché della presenza frequente di accessi diretti a proprietà private, intersezioni a raso, forti pendenze e condizioni del manto stradale alterate dagli agenti atmosferici, elementi che incrementano il rischio di incidenti e rendono la moderazione della velocità una misura indispensabile per la tutela degli utenti vulnerabili della strada e la promozione della mobilità lenta e sostenibile in un contesto di pregio naturalistico;

- Che i lavori relativi all'intervento in oggetto sono terminati come da certificazione di ultimazione lavori P.G. n. 432600/2026 e che quindi si rende necessario disciplinare il nuovo assetto stradale ai fini della regolamentazione della circolazione;

#### **Ai sensi:**

- Degli Artt. 5-6-7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 *“Nuovo Codice della Strada”* e s.m.i., e relativo *“Regolamento di Esecuzione e Attuazione”* D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Su proposta del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture:

### **ORDINA**

A modifica e integrazione della regolamentazione attualmente segnalata e vigente, il rispetto dei seguenti divieti e limitazioni, relativamente alle seguenti vie:

#### **1) “ZONA COLLINARE” A VELOCITÀ LIMITATA (ZONA 50)**

*Istituzione di Zona con limite massimo di velocità 50 km/h comprendente i seguenti tratti stradali e strade:*

##### *Quartiere Porto-Saragozza*

- Via di Monte Albano, da ingresso Sentiero dei Bregoli pressi civ. 9
- Via dei Gessaroli
- Via di Casaglia, dal confine del centro abitato
- Via della Cavriola
- Via di Ravone, dal confine del centro abitato
- Via del Genio, dal confine del centro abitato

##### *Quartiere Santo Stefano*

- Via dell'Osservanza, dal confine del centro abitato
- Via di Gaibola
- Via di Jano
- Via dei Pozzetti
- Via San Mamolo, dal confine del centro abitato
- Via dei Colli
- Via di Roncricio
- Via Golfreda
- Via del Forte
- Via delle Lastre
- Via della Trappola
- Via Cavaioni
- Via di Sabbiuino
- Via di Paderno
- Via della Torre
- Via Torriane
- Via San Vittore, dal confine del centro abitato
- Via della Fratta
- Via di Barbiano, dal confine del centro abitato

- Via degli Scalini, dal confine del centro abitato
- Via Santa Liberata
- Via Gaibara

*Quartiere Savena*

- Via del Poggio
- Via di Jola
- Via del Paleotto
- Via di Monte Donato, dal confine del centro abitato

**2) LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H**

*Istituzione del limite massimo di velocità 30 km/h nei seguenti tratti stradali:*

*Quartiere Porto-Saragozza*

- Via di Monte Albano, tratto da ing. Sentiero dei Bregoli pressi civ. 9, a Via di San Luca, per 600 m
- Via di Monte Albano, tratto da int. Via dei Gessaroli, a pressi civ. 17, per 150 m
- Via di Monte Albano, tratto da int. segue num. civv. 19-34, a int. Via di Casaglia, per 500 m
- Via di Casaglia, tratto da int. segue num. civv. 37-49/3 a int. segue num. civv. 38-40
- Via di Casaglia, tratto da int. Via di Monte Albano a int. Via della Cavriola, per 250 m
- Via del Genio, tratto da int. segue num. civv. 20-26, a int. Via di Gaibola, per 300 m

*Quartiere Santo Stefano*

- Via di Gaibola, tratto da int. Via del Genio, a int. segue num. civv. 8-10, per 200 m
- Via di Gaibola, tratto da int. segue num. civv. 22/4-22/5, a int. Via dei Pozzetti, per 950 m
- Via di Gaibola, tratto da int. segue num. civv. 17/3-23, per 150 m
- Via dei Colli, tratto da pressi civ. 29/2, a int. Via Golfreda, per 600 m
- Via dei Colli, tratto da int. Via delle Lastre, a pressi area fermata bus "Paderno", per 200 m
- Via delle Lastre, tratto da int. Via dei Colli, a Parcheggio ovest Parco Monte Paderno, per 500 m
- Via di Sabbiuino, tratto da pressi civ. 17, a sentiero Parco dei Calanchi di Sabbiuino, per 150 m
- Via di Paderno, tratto da int. Via Torriane, a pressi civ. 9, per 1,6 km
- Via Torriane, tratto da int. Via di Paderno, a int. Via del Paleotto, per 1,4 km
- Via Torriane, tratto da int. Via di Paderno, a pressi civ. 22, per 500 m
- Via di Sesto, tratto da Via di Sabbiuino, a confine comunale, per 900 m
- Via Santa Liberata, tratto da int. Via di Barbiano, a int. Via Gaibara, per 300 m

*Quartiere Savena*

- Via di Monte Donato, tratto da pressi civ. 11/2, a int. Via Siepelunga, per 250 m

**3) ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (ZONA 30)**

*Istituzione di Zona con limite massimo di velocità 30 km/h nelle seguenti strade:*

*Quartiere Porto-Saragozza*

- Via di San Luca, dal confine del centro abitato

**4) ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (ZONA 20)**

*Istituzione di Zona con limite massimo di velocità 20 km/h nelle seguenti strade:*

*Quartiere Santo Stefano*

- Via Santa Margherita Al Colle
- Via del Pagnone

**REVOCA**

Tutte le precedenti disposizioni che nelle suindicate strade siano in contrasto con il presente atto.


**INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 1034/1971 e s.m.i.,
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale ,

**II DIRETTORE DI SETTORE**  
**Arch. Giovanni Ginocchini**  
**(Documento firmato digitalmente )**



Navile

San Donato - San Vitale

Borgo Panigale - Reno

BOLOGNA

Santo Stefano

Porto - Saragozza

Savena

**LEGENDA**

- Rete con velocità massima 50 km/h
- Rete con velocità massima 30 km/h
- Rete con velocità massima 20 km/h
- Centro abitato
- Area comunale

**Quartieri**

- Borgo Panigale - Reno
- Navile
- Porto - Saragozza
- San Donato - San Vitale
- Santo Stefano
- Savena